

# SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

Campodarsego, 21 novembre 2018

**AI CLIENTI DELLO STUDIO  
LORO INDIRIZZI**

Prot. G 11 /2018

**OGGETTO: Aggiornamento fiscale**

## **LE NOVITA' DEL DECRETO FISCALE "COLLEGATO" ALLA LEGGE DI BILANCIO 2019**

*D.L. del 23 ottobre 2018, n. 119*

Il Governo ha emanato un decreto-legge in materia fiscale, collegato alla legge di Bilancio 2019: il D.L. n. 119/2018, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 23 ottobre 2018 e in vigore dal giorno successivo.

Il Decreto prevede numerose e significative novità, tra le quali la sanatoria dei debiti tributari nota come "Pace fiscale", la definizione agevolata delle liti pendenti, le nuove norme sulla fatturazione elettronica, registrazione delle fatture, detrazioni Iva, la cosiddetta "lotteria dei corrispettivi".

Rispetto al provvedimento approvato in prima battuta dal Governo, sono state invece escluse le disposizioni che prevedevano lo scudo fiscale, la possibilità di sanare i capitali all'estero, nonché le esimenti penali riguardanti i reati tributari e le ipotesi di riciclaggio e autoriciclaggio.

In particolare si segnalano le seguenti misure fiscali:

- **attuazione della "pace fiscale"** – Sono previste una serie di disposizioni in attuazione della cosiddetta "pace fiscale", che prevede una nuova sanatoria dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 ("rottamazione delle cartelle ter"), la definizione agevolata delle liti tributarie pendenti, il saldo e stralcio delle micro cartelle di importo non superiore a 1.000 euro e una dichiarazione integrativa speciale con imposta sostitutiva al 20%;
- **esclusione e la riduzione delle sanzioni per il I semestre di obbligo di fatturazione elettronica** – Per il I semestre del 2019 è prevista la non applicazione della sanzione ex art. 6 D.Lgs. n. 471/1997 ("Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette a IVA") se la fattura viene emessa in formato elettronico oltre il termine previsto dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, ma entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA periodica (mensile o trimestrale);
- **modifica dei termini di emissione della fattura dal 1° luglio 2019** (si veda approfondimento a pagina 2) – A decorrere dal 1° luglio 2019, la fattura potrà essere emessa entro 10 giorni all'effettuazione dell'operazione. Il differimento del termine di emissione non muta il momento di esigibilità dell'imposta, né i termini per la conseguente liquidazione. In caso di emissione della fattura entro i 10 giorni successivi all'effettuazione dell'operazione, nel documento occorrerà indicare specificamente la data di effettuazione della cessione di beni o della prestazione di servizi o la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, in quanto diversa dalla data di emissione;
- **eliminazione dell'obbligo di numerazione delle fatture d'acquisto** - È stato eliminato l'obbligo di numerazione progressiva delle fatture d'acquisto e delle bollette doganali ricevute (l'adempimento risulta infatti assolto, in via automatica, per le fatture elettroniche che siano inviate tramite il Sistema di Interscambio);
- **modifica dei termini per la detrazione dell'IVA** – È stato stabilito che l'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione può essere computata in detrazione entro il termine previsto per la liquidazione periodica relativa al mese di effettuazione. La nuova disposizione non si applica per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente;
- **modifica dell'ambito soggettivo dell'obbligo di fatturazione elettronica** - È stato eliminato il riferimento ai soggetti identificati nel territorio dello Stato. Pertanto l'obbligo di fatturazione elettronica si applica per le operazioni effettuate tra soggetti passivi residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano;

# SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

- **trasmissione telematica dei corrispettivi** – È stato introdotto l'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'Agenzia Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri, da parte dei commercianti al minuto. L'obbligo partirà il 1° luglio 2019 per i commercianti con volume d'affari superiore a 400.000 euro e il 1° gennaio 2020 per tutti gli altri.

Il decreto, all'esame del Parlamento, potrebbe subire modifiche in fase di conversione in legge.

## I NUOVI TERMINI PER L'EMISSIONE E L'INVIO DELLA FATTURA ELETTRONICA

D.L. del 23 ottobre 2018, n. 119

La circolare dell'Agenzia Entrate n. 13/E del 2 luglio 2018 aveva già evidenziato che le disposizioni in tema di fatturazione elettronica, sia su base volontaria che obbligatoria, non hanno in alcun modo derogato i termini di emissione dei documenti, che restano ancorati, ex art. 21, comma 4, del D.P.R. n. 633 del 1972, al momento di effettuazione dell'operazione e di esigibilità dell'imposta, secondo la previsione dell'art. 6 del medesimo decreto.

Ne deriva che, fatte salve le eccezioni contenute nello stesso art. 21, comma 4 (si pensi alle fatture c.d. "differite", ovvero, in generale, sempre in tema di eccezioni, a quelle riconducibili all'art. 73 del D.P.R. n. 633 del 1972), l'emissione della fattura elettronica deve essere contestuale al momento di effettuazione dell'operazione (entro le ore 24 del medesimo giorno). Poiché la fattura "si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente", **la fattura elettronica si ha per emessa all'atto della sua trasmissione al SdI.**

La circolare n. 13/E del 2 luglio 2018 precisava inoltre che poiché "non è improbabile che un iter di emissione, pur tempestivamente avviato, si concluda oltre le ore 24 del medesimo giorno (...) visti anche i controlli che il SdI deve effettuare sui documenti dallo stesso veicolati, nonché le variabili operative legate ai canali di invio/ricezione, nel punto 4.1 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018, si è specificato che «La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo "Data" della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli artt. 21 e 21-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633»".

L'art. 11 del D.L. n. 119 del 23 ottobre 2018 è intervenuto espressamente sui **termini di emissione della fattura** (elettronica e non) **modificando, con effetti a decorrere dal 1° luglio 2019, l'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972** come segue:

a) al comma 2, dopo la lettera g) è inserita la seguente: «g-bis) data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;»;

b) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La fattura è emessa entro dieci giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'art. 6.».

Il precedente art. 10 dello stesso D.L. n. 119/2018 ha invece previsto che **per il primo semestre del periodo d'imposta 2019 le sanzioni:**

a) **non si applicano** se la fattura è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'IVA;

b) **si applicano con riduzione dell'80%** a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'IVA del periodo successivo.

Quindi:

Dal 1° gennaio al 30 giugno 2019	
Fattura elettronica emessa/inviata entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'IVA.	NESSUNA SANZIONE
Fattura elettronica emessa/inviata entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'IVA del periodo successivo.	SANZIONI RIDOTTE DELL'80%
Dal 1° luglio 2019	
Fattura da emettere/inviare entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione.	

# SDC SERVIZI AZIENDALI

*Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria*

## **CREDITO D'IMPOSTA PER QUOTAZIONE PMI: DOMANDE FINO AL 31 MARZO 2019**

*Mise, Comunicato Stampa 28 settembre 2018*

Al via la possibilità, per le piccole e medie imprese, di presentare la domanda per la concessione del credito d'imposta per **costi di consulenza finalizzati all'ammissione alla loro quotazione** in un mercato regolamentato, o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Le imprese potranno usufruire di un **credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute**, fino a un **massimo di 500mila euro**.

Per il riconoscimento dell'agevolazione fiscale, le PMI beneficiarie dovranno inoltrare la **domanda entro il 31 marzo 2019**.

I criteri di concessione del credito sono stati definiti con il Decreto 23 aprile 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

## **AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE: ATTIVATO LO SPORTELLO DIGITALE**

L'Agenzia Entrate-Riscossione ha attivato lo "sportello digitale", tramite il quale i contribuenti potranno effettuare le principali operazioni in modo semplice, veloce e sicuro: <https://www.agenziaentrate.gov.it/it/servizi/Portale-web-lo-sportello-digitale/>

Il servizio è accessibile dal Portale web tramite l'area riservata. **I contribuenti potranno in questo modo gestire le proprie pratiche senza passare allo sportello.**

Accedendo alla home-page del portale si dovrà poi cliccare sull'icona in alto a destra "Accedi all'area riservata". Inserendo le credenziali di Spid, Agenzia delle Entrate, Inps o Carta Nazionale dei Servizi, si potranno eseguire le seguenti operazioni:

- controllare la propria situazione debitoria;
- pagare cartelle e avvisi;
- chiedere e ottenere una rateizzazione fino a un massimo di 60 mila euro;
- sospendere la riscossione nei casi previsti dalla legge;
- visualizzare tutti i documenti, compresi quelli relativi alla Definizione agevolata.

Con il servizio EquiPro si potrà inoltre delegare un intermediario a operare per proprio conto.

Come di consueto rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

**SDC SERVIZI AZIENDALI S.R.L.**